



Regolamento della Sezione A.I.G.A. di Lucca

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Aderente all'Association Internationale des Jeunes Avocats (A.I.J.A.) e all'European Young Bar Association (E.Y.B.A.)

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi degli artt. 1 e 6 del vigente Statuto nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati – A.I.G.A., è costituita con atto del 23 ottobre 2008 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca in data 21 novembre 2008, tra gli avvocati e praticanti avvocati che aderiscono al presente regolamento, un'Associazione apartitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di sostenibilità e di pari opportunità denominata "Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Lucca", nel prosieguo denominata per semplicità anche "Associazione" o "Sezione".

L'Associazione potrà operare anche sotto la denominazione abbreviata di "A.I.G.A. – Sezione di Lucca" oppure "A.I.G.A. Lucca".

La presente Sezione è articolazione territoriale di A.I.G.A., costituita in data 7 giugno 1966 e avente sede in Roma, Via Tacito, 50 e si configura con propria autonomia giuridica e responsabilità patrimoniale, fermo il rispetto di quanto contenuto nello Statuto nazionale vigente, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente Regolamento di Sezione e dello Statuto Nazionale prevalgono queste ultime.

Art. 2 - Sede legale della Sezione

La Sezione ha sede nel circondario del Tribunale di Lucca, presso lo studio del Presidente *pro tempore* presso cui è domiciliata, anche digitalmente.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata, ovvero fino a delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 4 - Scopi ed attività

L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa si propone i seguenti scopi:

a) tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense;

b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;

c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;

e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l'AIJA e l'EYBA.

Per raggiungere tali scopi, l'A.I.G.A. organizza attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

L'Associazione promuove, in piena autonomia e attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto dello Statuto, degli indirizzi Congressuali e delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

In particolare, l'Associazione potrà:

- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli avvocati, nonché nelle materie complementari o comunque attinenti alle stesse;
- istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di avvocato, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;
- convogliare le proprie attività culturali in un apposito Centro studi che potrà operare sotto una propria distinta denominazione;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi nelle materie di competenza degli avvocati;
- promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza degli avvocati o complementari o comunque attinenti alle stesse;
- effettuare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di studi e di documentazioni;
- intraprendere iniziative tese a favorire i legami di solidarietà e collaborazione tra i colleghi anche sotto forma di progetti ricreativi e ludici;
- promuovere attività volte al consolidamento dei rapporti con le altre professioni giuridico-legali, a un maggior riconoscimento della categoria da parte delle istituzioni, ad assumere iniziative per agevolare i colleghi all'avvio della professione e per diversificare e qualificare l'attività professionale;
- favorire e promuovere il ruolo sociale dell'avvocato, oltre che la diffusione dei valori della nostra Carta Costituzionale, attraverso iniziative, eventi e manifestazioni aperte alla cittadinanza
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie.

Art. 5 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali, versate dagli associati; dette quote non potranno essere in nessun caso rimborsate e costituiranno parte integrante del fondo patrimoniale comune;
- dagli eventuali contributi, sussidi, erogazioni, lasciti o liberalità devoluti da terzi;
- dai redditi derivanti dal fondo comune medesimo;
- dai beni comunque acquisiti;
- da ogni altra entrata comunque conseguita.

Art. 6 - Esercizi sociali e utili

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il termine dilatorio del 30 giugno dell'anno successivo dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo di Sezione il rendiconto economico e finanziario riferito al precedente esercizio, da sottoporsi all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il 31 luglio.

Detto rendiconto resterà depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea in modo che ogni associato possa consultarlo e sarà successivamente allegato al verbale di Assemblea ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Soci - Iscrizione e quote

Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo degli avvocati e del Registro dei praticanti avvocati tenuti presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca o che abbiano, nel circondario del Tribunale di Lucca, un loro domicilio professionale e che non abbiano superato il 45° anno d'età. Non è ammessa l'iscrizione all'Associazione da parte degli avvocati che si trovano in condizioni di sospensione per motivi disciplinari.

Il numero di soci è illimitato.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca, anche tramite compilazione di moduli predisposti dal Consiglio Direttivo ed anche in via digitale.

La domanda deve contenere, oltre alle generalità, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di completa conoscenza e accettazione di tutte le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'A.I.G.A. nazionale e la Sezione di Lucca. Il Consiglio Direttivo delibera entro 15 giorni non perentori dalla ricezione della richiesta e l'iscrizione ha effetto dal giorno della delibera di accoglimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante può inoltrare nuovamente la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia, come previsto dall'art. 4 dello Statuto nazionale.

Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al primo e terzo comma del presente articolo, delibera l'ammissione dell'aspirante ove non ostino comprovate condizioni personali del richiedente che contrastino con gli scopi dell'Associazione e comunque con le previsioni Statutarie.

L'anno associativo ha la durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

L'iscrizione all'Associazione comporta il pagamento di una quota associativa annuale. Le iscrizioni hanno la durata dell'anno associativo in cui sono state presentate, salvo diversa delibera da parte del Consiglio Direttivo di Sezione.

Il rinnovo dell'iscrizione deve essere effettuato entro e non oltre entro la data fissata per l'assemblea dei soci. L'entità della quota associativa è deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo di Sezione e può variare per avvocati e praticanti avvocati. Le quote associative non sono rimborsabili, sono altresì intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 - Soci Onorari e Soci Sostenitori

Oltre ai soci effettivi, l'Associazione si compone di Soci Onorari e Soci Sostenitori. In particolari casi il Consiglio Direttivo – a maggioranza assoluta degli aventi diritto – può deliberare l'ammissione, quali "Soci Onorari", di avvocati che, pur avendo già compiuto il 45° anno di età, si siano precedentemente distinti nella vita dell'Associazione o abbiano manifestato particolare interesse ai programmi e alle iniziative sociali. La carica è onorifica e non comporta il versamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che, anche avendo superato il 45° anno di età, intendano fruire dei servizi dell'associazione in sede locale e nazionale e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall'associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dalla sezione di Lucca e fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci ordinari.

I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

Il socio perde la qualità per decadenza o per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione, oppure per dimissioni, decesso o per raggiunti limiti d'età.

In questo ultimo caso, il socio che riveste una carica nell'Associazione la conserva sino al 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ultimo congresso ordinario.

Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l'esclusione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme dello Statuto o al Regolamento, o in caso di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale.

La delibera di decadenza o di esclusione è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

Qualora il socio non provveda al pagamento della quota associativa annuale entro il termine indicato all'art. 7, decade automaticamente dalla qualità di socio.

Il socio che intende cessare di far parte dell'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando comunque tenuto al pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota dal fondo comune.

La qualifica di socio e la relativa quota o contributo associativo sono strettamente personali e non sono pertanto trasmissibili. La quota o contributo associativo non sono in nessun caso rivalutabili o rimborsabili.

Art. 10 - Organigramma della sezione

La struttura della sezione comprende:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- c) il Presidente di Sezione;
- e) la Consulta dei Praticanti;

Art. 11 - Assemblea - Competenze

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci effettivi dell'A.I.G.A. - Sezione di Lucca e può essere convocata in sede ordinaria ed in sede straordinaria. All'Assemblea in sede ordinaria compete:

- a) eleggere, tra i soci, il Presidente di Sezione e la lista di consiglieri ad esso collegata;
- b) eleggere, tra i soci, i delegati al Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
- c) eleggere, tra i soci, gli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione;
- d) approvare il bilancio consuntivo e/o il rendiconto economico e finanziario nonché una previsione di massima sull'attività dell'esercizio in corso;
- e) deliberare sulle linee politico - programmatiche dell'attività sociale e approvare la relazione morale d'indirizzo;
- f) deliberare su quanto altro posto all'ordine del giorno.

All'Assemblea in seduta *straordinaria* compete:

- g) apportare le modifiche al presente regolamento;
- h) sciogliere la Sezione e porla in liquidazione.

La qualifica di socio effettivo garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo.

Tuttavia il candidato Presidente di Sezione deve essere socio effettivo della sezione di Lucca da almeno due anni associativi precedenti alla presentazione della candidatura.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I Soci Onorari e i Soci Sostenitori sono privi sia dell'elettorato attivo che di quello passivo e potranno intervenire all'Assemblea con solo voto consultivo.

I Soci Onorari potranno essere candidati nelle liste dell'A.I.G.A. per la composizione di organismi forensi esterni all'Associazione e rappresentare l'Associazione stessa.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria è composta da tutti i soci della Sezione ed è convocata almeno una volta l'anno per deliberare sui punti d) e e) del precedente art. 11.

E' inoltre convocata in sede elettiva una volta ogni due anni per deliberare sui punti a), b), c) dello stesso art. 11.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o anche altrove, mediante avviso scritto di convocazione portante l'ordine del giorno, da comunicarsi ai Soci, anche a mezzo di affissione presso la sede, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. L'avviso può essere altresì dato per via telematica. Non è ammessa votazione per delega.

E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero anche lo svolgimento esclusivo

dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In tal caso, il CDS delibererà le modalità di partecipazione e le modalità di voto, che saranno citate nel testo della convocazione.

L'Assemblea, inoltre, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo di Sezione quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno 2/3 dei Consiglieri di Sezione o da 1/5 degli associati in regola con il versamento delle quote alla data della richiesta.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente di Sezione o da un suo delegato, assistito dal Segretario che deve redigere il verbale d'assemblea.

I verbali delle riunioni assembleari dovranno essere trascritti su un apposito "libro verbali assemblee" da tenersi a cura del Segretario, e resteranno a disposizione dei soci che potranno visionarli a semplice richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Nel caso di elezione di cariche sociali di Sezione, sarà inviata a cura del Presidente uscente, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, la richiesta di disponibilità di 3 soci ordinari che formeranno parte della Commissione Verifica Poteri, con funzioni di verifica delle condizioni di elettorato attivo e passivo dei presenti in Assemblea nonché di scrutinio dei voti espressi. In caso di mancata risposta dei soci, entro 7 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri sarà nominata dal Presidente uscente tra i soci che non siano anche componenti del Consiglio Direttivo. La Commissione Verifica Poteri è presieduta dal socio più anziano anagraficamente.

In caso di parità di voti avrà luogo il ballottaggio fra i candidati.

Le candidature alla carica di Presidente corredate dalla lista dei consiglieri proposti per formare il Consiglio Direttivo, nonché alla carica di Consigliere Nazionale, dovranno pervenire per iscritto all'indirizzo della Sezione, almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'Assemblea eleggerà il Presidente di Sezione e i membri del Consiglio Direttivo facenti parte della lista ad esso collegata e uno o più Consiglieri Nazionali in base allo Statuto. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo eleggerà - tra i suoi membri - il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 14 - Quorum assembleari

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Con riferimento alla convocazione, all'Assemblea straordinaria si applicano le medesime regole dell'Assemblea ordinaria.

La prima e la seconda convocazione possono essere effettuate nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora l'una dall'altra.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti-presenti.

La votazione avrà luogo per alzata di mano salvo che 1/5 dei votanti richiedano la votazione a scrutinio segreto.

L'elezione delle cariche associative avviene per acclamazione oppure a scrutinio segreto, nel caso in cui vi siano due o più candidati.

Art. 15 - Elezioni nella Sezione

Nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 luglio dell'anno di convocazione del Congresso Ordinario Nazionale, deve essere tenuta l'assemblea di Sezione per la elezione diretta del Presidente e del Consiglio Direttivo nonché degli eventuali Consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione in numero pari a quanto disposto dallo Statuto Nazionale.

L'Assemblea deve eleggere, altresì, i Delegati al Congresso Ordinario Nazionale ed i supplenti in numero pari agli effettivi a norma dello Statuto Nazionale.

Art. 16 - Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione viene eletto ex art. 14, ultimo comma, dall'Assemblea dei soci ed è il legale rappresentante *pro tempore* della Sezione.

Il Presidente di Sezione convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in ogni momento ha facoltà di assistere alle riunioni delle Commissioni di cui al seguente art. 20; rappresenta la Sezione, insieme agli eventuali Consiglieri nazionali, nel Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte, è responsabile delle comunicazioni con il Segretario ed il Tesoriere Nazionale, la Giunta ed il Coordinatore Regionale.

La carica dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Il Presidente di Sezione mantiene i contatti con il Consiglio dell'Ordine, le Istituzioni, gli Enti Locali del circondario, i gruppi e le associazioni forensi del circondario.

Nel rispetto delle competenze del Consiglio Direttivo, qualora si rendano necessarie iniziative o decisioni funzionali al regolare svolgimento delle attività della Sezione e non risulti possibile acquisire in tempi utili una deliberazione del Consiglio stesso, il Presidente di Sezione può adottare, sotto la propria responsabilità, gli atti ritenuti urgenti e indifferibili, informandone tempestivamente il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, al fine di condividerne le valutazioni.

In caso di suo impedimento o assenza, le sue funzioni saranno assunte su delega da un Vicepresidente e in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano anagraficamente facente parte del Consiglio Direttivo di Sezione.

Il Presidente di Sezione è tenuto a versare al Tesoriere Nazionale, nel termine prefissato, la quota dovuta per ciascun iscritto che rivesta tale qualità alla data del 20 luglio; e a comunicare al Segretario Nazionale:

- entro il 31 luglio di ogni anno l'elenco degli iscritti, utilizzando l'apposito modulo informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario nazionale;

- entro il 31 luglio dell'anno di convocazione del Congresso ordinario o, in ogni caso, 30 giorni prima del voto:

- a) la composizione del Consiglio Direttivo e i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione;

- b) i nominativi dei Delegati al Congresso.

- entro 5 giorni prima dell'inizio del Congresso straordinario i nominativi dei delegati al Congresso.

In caso di elezioni degli organi di Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente di Sezione effettuerà le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle stesse elezioni.

L'elettorato attivo al Congresso ordinario è comunque garantito se, all'atto di esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti e comunicati al segretario e al tesoriere da almeno 30 giorni prima del voto stesso, così come in caso di preesistente morosità, per una o più annualità, la stessa sia stata completamente sanata nello stesso termine.

Art. 17 - Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS) è composto dal Presidente di Sezione, da un numero di Consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici) e da uno o più Consiglieri nazionali. Del CDS fanno parte di diritto l'ultimo Presidente cessato dalla carica, i soci che eventualmente ricoprono la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale, e il Coordinatore della Consulta dei praticanti nel caso previsto all'art. 19 par. 2. Tutti con diritto di voto. Il numero massimo dei componenti del CDS può essere derogato con delibera Assembleare purché rimanga in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo di Sezione, su proposta del Presidente, nella prima seduta successiva all'elezione, elegge al suo interno uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere e può concedere ai singoli Consiglieri delega a perseguire obiettivi specifici secondo gli scopi statutari e le delibere del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo di Sezione dà attuazione alle linee programmatiche dell'attività sociale indicate dall'Assemblea ordinaria degli associati, ai sensi della lettera e) del precedente art. 11; sulla base dei suddetti indirizzi programmatici, formula i programmi esecutivi per le varie attività dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quanto riservato all'Assemblea dal presente Regolamento.

Al Consiglio Direttivo di Sezione spetta altresì l'individuazione e la formulazione dell'ordine del giorno da discutere in Assemblea convocata dal Presidente. Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata a norma dell'art. 12, comma 4, del presente ~~statute~~ Regolamento, il Consiglio Direttivo di Sezione dovrà includere nell'ordine del giorno quanto richiesto dagli associati.

Ai sensi del precedente art. 7, spetta inoltre al Consiglio Direttivo deliberare sulle richieste di ammissione all'Associazione, nonché sulla determinazione della quota di iscrizione e della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce tutte le volte che il Presidente di Sezione, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri di Sezione.

Si riunisce in ogni caso, almeno una volta all'anno, per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Le convocazioni sono fatte dal Segretario o dal Presidente a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, a tutti i Consiglieri almeno 5 giorni prima della data dell'incontro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente sia in presenza sia da remoto mediante strumenti di collegamento audiovisivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se risulta presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito se risultano presenti i tre quarti dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevarrà la tesi cui accede il Presidente di Sezione.

Il Consigliere che, senza motivo, non partecipa a più di due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo di Sezione, può essere dichiarato decaduto a norma dell'art. 9, pur rimanendo socio ordinario dell'Associazione.

In caso di decadenza, esclusione o dimissioni, il Consigliere potrà essere sostituito dal Consigliere Supplente con minore anzianità anagrafica.

Ove tutto ciò non sia possibile, la sostituzione avverrà per designazione del Consiglio Direttivo tramite la formula della cooptazione.

In questo ultimo caso i cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea utile, nella quale si provvederà alla loro conferma o sostituzione.

Art. 18 - Ufficio di Presidenza: Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

L'Ufficio di Presidenza è parte integrante del Consiglio Direttivo di Sezione ed è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione della Associazione e più specificamente:

- il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività, rappresenta la Sezione e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione. In caso di più Vicepresidenti viene preferito quello con minore età anagrafica, come previsto dallo Statuto nazionale.

- il Segretario redige e custodisce i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente o chi ne fa le veci per il mantenimento dei rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale, custodisce lo Statuto della Sezione e cura, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dell'elenco dei soci;

- il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, gestisce materialmente le quote versate dagli associati ed il fondo comune, predispone il rendiconto economico e finanziario nonché la relazione d'illustrazione dei medesimi da sottoporre annualmente all'approvazione, prima del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea ordinaria; procede altresì, in sede di Assemblea ordinaria, all'esposizione del contenuto della citata relazione illustrativa.

Art. 19 – Consulta dei Praticanti

La Consulta, composta da praticanti avvocati, è un organo consultivo e propositivo della Sezione ed è formata da tutti i praticanti avvocati iscritti alla Sezione. Elege al suo interno un Coordinatore che ha il compito di riferire al Consiglio Direttivo di Sezione e partecipa alle sedute dello stesso senza diritto di voto.

La Consulta agisce su mandato del Consiglio Direttivo di Sezione e svolge funzioni consultive e di coordinamento relativamente alle tematiche inerenti la pratica forense.

Il Coordinatore, una volta conseguito il titolo di avvocato, entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo di Sezione con diritto di voto e rimane in carica sino alla prima Assemblea elettiva utile. In tal caso, la Consulta elegge al suo interno un nuovo coordinatore entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Presidente di Sezione.

Art. 20 - Commissioni

Il Consiglio Direttivo può formare alcune Commissioni alle quali possono essere demandati compiti e poteri meramente esecutivi senza alcuna facoltà di gestire e/o utilizzare fondi dell'associazione.

Ogni Commissione potrà essere costituita da un massimo di 5 componenti scelti tra i soci ed elegge al suo interno un coordinatore; si riunisce tutte le volte che ritiene opportuno al fine dell'espletamento della funzione per la quale la stessa Commissione è stata istituita.

Il Presidente di Sezione ha facoltà di intervenire in ogni momento alla riunione della Commissione.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie allorché si verifichi l'impossibilità del perseguimento degli scopi statutari, nonché, in ogni caso, per decisione dell'Assemblea.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria cui spetta anche di individuare il liquidatore, qualora non sia possibile uno scioglimento immediato.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è in ogni caso destinato ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione o le associazioni a cui devolvere il fondo patrimoniale comune sono individuate dall'assemblea contestualmente alla delibera di scioglimento.

Art. 22 - Incompatibilità e rotazione degli incarichi

La carica di Presidente della Sezione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi.

La carica di componente dell'Ufficio di presidenza della sezione è incompatibile con quella di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere di altra associazione rappresentativa forense o che persegua scopi incompatibili, anche solo di fatto, con quelli dell'Associazione. L'incompatibilità può essere dichiarata dall'Assemblea anche in caso di sopravvenienza di un conflitto di interessi rispetto all'Associazione. Nel caso venga eletto un socio che si trovi in una situazione d'incompatibilità o la cui incompatibilità sia stata dichiarata, egli dovrà risolvere entro tre settimane l'impedimento ovvero dichiarare la rinuncia all'incarico.

Art. 23 - Ineleggibilità

Il Presidente ed i Consiglieri Nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta.

Art. 24- Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e sostituisce tutti i precedenti regolamenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e per la sua eventuale interpretazione, si rimanda a quanto disposto dallo Statuto Nazionale.

Lucca, il 10 luglio 2025.

Il Presidente di Sezione
Avv. Alessio Stefanini



Il Segretario
Avv. Zakaria Sichi

